

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“SMOC MOLISE”

L'anno duemilaventisei, il giorno ventidue del mese di marzo, a Isernia sono presenti i signori:

• Ettore de la Grennelais, nato a Napoli il 09.08.1974, residente ad Agnone (IS) in Via

Cavour 18, codice fiscale DLGTTTR74M09F839J, cittadino italiano;

• Nicola Burdiat, nato ad Isernia il 19.02.1980, residente a Roma in Viale Leonardo da

Vinci 79, codice fiscale BRDNCL80B19E335R, cittadino italiano;

• Armando Sammartino, nato ad Agnone (IS) il 30.06.1964, residente ad Agnone in

Viale Vittorio Veneto 55, codice fiscale SMMRND64H30A080C, cittadino italiano;

• Antonio Lombardi, nato a Cassino (FR) il 31.12.1971, residente ad Isernia in Via

Rossini 12, codice fiscale LMBNTN71T31C034C, cittadino italiano.

I presenti chiamano a svolgere la funzione di presidente dell'assemblea costitutiva il Dott.

Armando Sammartino, il quale accetta e nomina il Prof. Antonio Lombardi quale segretario.

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo

Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni

legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata “SMOC Molise”,

di seguito denominata “associazione”.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), diventerà automaticamente “SMOC Molise ETS”.

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del

D. Lgs. 117/2017, tra cui:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre

2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5

febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

	b)	interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
	c)	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
	d)	beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
	e)	promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
		Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione può sostenere o gestire iniziative spirituali, culturali, benefiche e socio-caritative promosse dalla Delegazione del Molise del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (ramo cosiddetto "spagnolo"), nel rispetto della propria autonomia giuridica e organizzativa.
		L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
		L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
		L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017
		L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".
		2

Nel corso dell'Assemblea sono nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- Ettore de la Grennelais;
- Nicola Burdiat;
- Armando Sammartino;
- Antonio Lombardi.

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona dell'Ing. Ettore de la Grennelais, il Vice-Presidente, nella persona del Dott. Nicola Burdiat ed il Segretario-Tesoriere, nella persona del Dott. Armando Sammartino, che hanno accettato l'incarico, e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per 3 anni.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2026. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Isernia, 22 marzo 2026

× *Ettore de la Grennelais*
Nicola Burdiat
Armando Sammartino
Antonio Lombardi

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE ISERNIA
UFFICIO TERRITORIALE
REGISTRATO IL 9.4.2026
Al N° 173 Serie 3 € 328,00



L'Assistente (*)
(Michela Di Iorio)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale. (Paolo Gabrielli)

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

"SMOC MOLISE"

ART.1

(Denominazione e Sede)

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "SMOC Molise", di seguito denominata "associazione", con sede ad Isernia in Via Leonardo da Vinci 9, presso la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con la sigla ETS, acronimo di "Ente del Terzo Settore", e diventerà "SMOC Molise ETS".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5



febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.	
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.	
Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione può sostenere o gestire iniziative spirituali, culturali, benefiche e socio-caritative promosse dalla Delegazione del Molise del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (ramo cosiddetto "spagnolo"), nel rispetto della propria autonomia giuridica e organizzativa. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.3

(I Soci)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4

(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è



	comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.	
	Il Consiglio Direttivo deve comunicare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha	
	proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.	
	La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per	
	comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli	
	obblighi statutari.	
	Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota	
	associativa annua.	
	Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che	
	allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al	
	Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare	
	adeguatamente all'associato.	
	Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla	
	restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.	
	ART. 5	
	(Doveri e Diritti dei Soci)	
	I soci dell'Associazione hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	• esaminare i libri sociali;	
		4

- 
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - votare in Assemblea (nel caso di persone giuridiche, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato, con diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale) purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello

svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

E ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e comunque secondo le indicazioni eventualmente indicate dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre

	quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo	
	scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	ART. 11	
	(Consiglio Direttivo)	
	Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli	
	indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere	
	revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per	
	statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri,	
	sono compiti di quest'organo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate	
	dall'assemblea;	
	- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le	
	modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione	
	economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o	
	ad essa affidati.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da quattro componenti eletti dall'assemblea tra gli associati,	
	per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.	
	Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di	
		8

ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo

2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

	• quote associative;	
	• contributi pubblici e privati;	
	• donazioni e lasciti testamentari;	
	• rendite patrimoniali;	
	• proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;	
	• proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;	
	• rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;	
	• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 14	
	(I beni)	
	I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.	
	ART. 15	
	(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 16	
	(Bilancio)	
	I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i	



presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo sulla base delle risultanze presentate dal Segretario-Tesoriere, anch'esso nominato in seno al Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 17

(Le convenzioni)

Le eventuali convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 18

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 19

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di

controllo e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali

ART. 20

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 22

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

I soci fondatori

x *Marc de la Gennelly*
Nicola Biondi
Amos de la Gennelly
Antonio Biondi